

La situazione di incertezza deve essere messa in relazione al termine "fossa"

Ascensori e spazi confinati: come li considera la norma?

a cura della Commissione Sicurezza, Qualità, Ambiente e Training - ANIE/AssoAscensori

In condizioni normali il D.P.R. n. 177/2011, che ha disciplinato i lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento, non è applicato al vano e alla fossa di un ascensore, di un montacarichi o di una piattaforma elevatrice. Non è necessaria, quindi, alcuna qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi né l'adozione di una specifica procedura di sicurezza, anche se nell'elenco esemplificativo degli ambiti di applicabilità del provvedimento è riportato il termine "fossa".

Solo nel caso in cui sia accertato che ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici sono installati in ambienti particolari e/o in presenza di attività con rischi specifici, fossa e vano possono essere qualificati come spazi confinati o sospetti di inquinamento. In queste situazioni deve essere rispettato il D.P.R. n. 177/2011 e il committente e l'azienda di manutenzione devono coordinarsi affinché nel vano o nella fossa gli addetti operino in sicurezza.

SICUREZZA - SPAZI CONFINATI - ASCENSORI - VANO - FOSSA - NORMA APPLICABILE

Ambito di applicabilità del D.P.R. n. 177/2011

L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177^[1], «Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», ha dato luogo a interpretazioni contrastanti sulla possibile applicabilità al settore degli ascensori (ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici) e, in particolare, a vani di corsa e fosse degli impianti.

Questa situazione di incertezza è sicuramente da mettere in relazione all'indicazione del termine "fossa" nell'elenco esemplificativo degli ambiti di applicabilità del provvedimento che

ha indotto alcuni a ritenere che fossa e vano di corsa di un ascensore rientrassero a pieno titolo nel campo di applicazione del D.P.R. n. 177/2011.

Per affrontare correttamente e chiarire la questione è necessario portare all'attenzione degli addetti ai lavori, tuttavia, alcuni fatti e considerazioni.

La prima considerazione da evidenziare è che il D.P.R. n. 177/2011 è principalmente volto alla regolamentazione di imprese e lavoratori operanti in spazi confinati o sospetti di inquinamento, come indicato all'art. 1, secondo il quale «Il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato.

[1] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2011, n. 260, entrato in vigore il 23 novembre 2011.

2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo».

In quanto tale, il D.P.R. n. 177/2011 ha disciplinato il comportamento da tenere per lavori in spazio confinato o sospetto di inquinamento, ma non ha fornito una definizione univoca degli spazi stessi rimandando, per questo, al D.Lgs. n. 81/2008. A sua volta, il D.Lgs. n. 81/2008, agli artt. 66, «Lavori in ambienti sospetti di inquinamento», e 121, «Presenza di gas negli scavi», si è limitato a riportare una lista esemplificativa e non esaustiva, senza definire tecnicamente gli spazi stessi. D'altra parte, all'Allegato IV, punto 3, «Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos», il D.Lgs. n. 81/2008 ha elencato alcuni spazi «in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio» senza darne una definizione che consenta di identificarli in maniera precisa.

Qualifica di vano e fossa dell'ascensore

Anche a livello di normativa tecnica e letteratura specialistica non esiste ancora convergenza su una definizione unica, anche se è possibile riscontrare una serie di specifiche abbastanza condivise per la qualificazione di uno spazio come confinato:

- accessi e uscite non agevoli e, comunque, di difficile praticabilità e, quindi, sprovvisto di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi (D.Lgs. n. 81/2008, Allegato IV, punto 3);
- non previsto per la presenza continuativa di persone;
- scarsa areazione naturale con eventuale aggravante di possibile inquinamento.

Sulla base di questa definizione, chiunque abbia conoscenza tecnica di vano di corsa e fossa dell'ascensore (come di un montacarichi o di una piattaforma elevatrice) si renderà conto che gli stessi non rientrano nelle prime due indicazioni sopradette. Da sempre, infatti, la normativa tecnica degli ascensori ha

consentito la presenza del manutentore negli spazi tecnici definendo tanto l'accesso diretto agevole e sicuro quanto gli spazi di lavoro e di sicurezza (il cosiddetto "cubo o parallelepipedo"). Riguardo al terzo punto anch'esso, salvo i casi di impianti per applicazioni molto particolari, è sempre vincolato dalla normativa tecnica che ha previsto adeguata ventilazione tramite aperture del vano ascensori verso l'ambiente esterno.

Ne consegue che, quindi, fossa e vano di un ascensore non sono qualificabili come spazi confinati, come del resto è stato formalizzato esplicitamente anche dall'ente di normazione inglese (BSI) nella norma BS 7255:2012, «Code of practice for safe working on lifts». In linea con quanto esposto, il normatore britannico ha affermato che «le fosse degli ascensori e le aree proprie degli ascensori in generale non sono spazi confinati ai sensi del Regolamento relativo agli Spazi Confinati 1997, ma esistono eccezioni come ad esempio nel caso di ascensore installato all'interno di una struttura che tratta sostanze chimiche pericolose, gas, ecc.; e in tali casi, deve essere svolta una adeguata e soddisfacente valutazione dei rischi per determinare se sono necessarie misure speciali».

Ascensori in ambienti particolari e/o per attività con rischi specifici

Quindi, resta da accertare se vano e fossa degli ascensori possano essere riconducibili alla categoria degli ambienti sospetti di inquinamento.

È possibile che si possa essere in presenza di possibili eccezioni legate alla questione della ventilazione o della atmosfera inquinata in genere; queste situazioni sono chiaramente legate alla specificità del luogo di installazione dell'impianto, per esempio, fabbriche con lavorazioni particolari che comportano rischi specifici dovuti all'utilizzo/presenza di agenti chimici inquinanti. Questi casi specifici rientrano nella casistica con obbligo di coordinamento prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 in base alla quale è il committente che, conscio dei rischi specifici esistenti nel suo sito, deve informare opportunamente l'appaltatore chiamato a lavorare presso di sé e insieme i due si coordinano per operare in sicurezza. È solo

in questi casi e nell'ambito di questa cooperazione che può trovare applicabilità il D.P.R. n. 177/2011.

Infine, vale la pena di segnalare come, sebbene il D.P.R. n. 177/2011 sia conseguenza dei gravi infortuni mortali che hanno portato alla ribalta della cronaca gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, nessuno di questi infortuni è avvenuto nei vani di corsa o fosse degli ascensori. Le statistiche europee sugli infortuni ad addetti del settore, a partire dal 1997, non hanno evidenziato alcun evento infortunistico correlato alla situazione di spazio confinato su un parco impianti di oltre cinque milioni di ascensori, dei quali circa il 20% installato in Italia.

Conclusioni

In conclusione, è possibile affermare che, in condizioni normali, il vano e la fossa di un ascensore, di un montacarichi o di una piattaforma elevatrice non sono qualificabili come spazi confinati o sospetti di inquinamento e non devono essere assimilati, quindi, a serbatoi di stoccaggio, silos o fosse biologiche. Di conseguenza, a meno che questi impianti non

siano installati in ambienti particolari e/o in presenza di attività con rischi specifici (qualora siano presenti agenti chimici, esplosivi, infiammabili ecc.) non è necessaria alcuna qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi né l'adozione di una procedura di sicurezza per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati così come previsto ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 177/2011, rivolto a quanti operano a vario titolo in questo settore.

Solo nel caso in cui sia stato accertato che ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici siano all'interno di un ambiente «in cui sia possibile il rilascio di gas deleteri» o in «presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili, o esplosivi», ai sensi del D.Lgs. 81/2008, fossa e vano possono essere considerati spazi confinati o sospetti di inquinamento. In queste situazioni specifiche, deve essere rispettato quanto sancito dal D.P.R. n. 177/2011 e il committente e l'azienda incaricata della manutenzione degli impianti devono coordinarsi affinché nel vano o nella fossa gli addetti operino in sicurezza. ■